



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **187** del 26/10/2016

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive e provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive ed a provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si rappresenta, in particolare, che alcune delle posizioni debitorie che devono essere riconosciute con la presente legge sono relative a provvisori di uscita, ovvero a somme che la Tesoreria Regionale ha provveduto ad erogare ai creditori a seguito di Ordinanze di assegnazione disposte da giudice dell'Esecuzione Mobiliare, nell'esercizio finanziario 2016, e che devono oggi pertanto essere regolarizzate in favore del Tesoriere, entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso provvisorio.

Si rappresenta pertanto l'urgenza nella approvazione dello stesso SDL.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 4.988,02

Generalità del creditore: Sig. Maurizio Calorì;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari, n. 1404 depositata in data 21 giugno 2016, per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 4.988,02 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso notificato nel 2003, il sig. Calorì ha chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno dallo stesso patito a seguito di un intervento chirurgico praticatogli presso il Policlinico di Bari (Gestione Liquidatoria ex USL BA/9).

Con sentenza del Tribunale di Bari, tale diritto gli è stato riconosciuto, e successivamente confermato in secondo grado con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1404/2013.

In particolare, con la pronuncia del giudice di seconde cure, la Gestione Liquidatoria della cessata USL BA/9 è stata condannata al pagamento, in solido con i medici di turno, della somma di € 133.297,19, oltre rivalutazione, interessi, spese legali e accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'intervento chirurgico.

Avverso tale sentenza, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 ha proposto ricorso in Cassazione. La sentenza, provvisoriamente esecutiva, è stata quindi azionata da parte del sig. Calorì, che con due successivi precetti, seguiti da altrettanti pignoramenti presso terzi – in cui il terzo è appunto la Regione Puglia - ha richiesto alla Gestione Liquidatoria USL BA/9 la somma complessiva di € 657.897,59.

Con la dichiarazione del terzo resa, ai sensi dell'art 547 cpc, la Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ha eccepito come la Regione Puglia non possa essere considerata terzo rispetto ad una Gestione Liquidatoria, posto che non ci sono posizioni creditorie delle stesse in favore di questa amministrazione.

La dichiarazione negativa è poi stata confermata in sede di chiarimenti del terzo richiesti da parte del Giudice dell'esecuzione.

Nelle more, la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 ha provveduto a liquidare al sig. Calorì le somme dovute a titolo di sorte capitale.

Tuttavia, con ordinanza di assegnazione rep 1261/16 del 4 luglio 2016, il Giudice ha assegnato ed ordinato al terzo – Regione Puglia – di pagare la complessiva somma di € 4.988,02 al sig. Calorì a titolo di spese legali. Si deve pertanto procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1404 del 21 giugno 2013, per complessivi € 4.988,02.



POSIZIONE DEBITORIA N. 2

TOTALE € 152.934,86

Generalità del creditore: Duo Salus srl;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale civile di Bari, n. 4316 depositata in data 29 settembre 2014, per spese legali, interessi e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 152.934,86 di cui € 98.985,60 per spese legali richieste con atto introduttivo, € 39.479,26 per interessi ed € 14.470,00 per spese legali del presente grado di giudizio, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il Tribunale civile di Bari, sezione seconda, con sentenza n. 4316 del 29 settembre 2014, definitivamente pronunciandosi sul ricorso RG n. 6858 del 2006, proposto dalla Regione Puglia – opponente – avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2359/2006 promosso dalla DuoSalus srl, in liquidazione, con sede in Bari – opposta – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato la Regione Puglia alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta “complessivamente riconosciute nella misura di € 98.985,60 oltre accessori come per legge, e relative spese legali che seguono la soccombenza”. La sentenza n. 4316 del 29 settembre 2016 è stata munita di formula esecutiva in data 9 ottobre 2014, ed è successivamente stata notificata in data 23 novembre 2015.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot AOO_024/7686 del 8 giugno 2016 ha trasmesso a questo Ufficio copia dell'atto di precetto correlato alla sentenza n. 4316 del 29 settembre 2014 con invito a provvedere alla liquidazione delle somme liquidate in sentenza e precettate.

Con successiva nota prot. AOO_024/8966 l'avvocatura Regionale ha poi trasmesso l'atto di pignoramento successivo al precetto di cui sopra, con l'invito a provvedere alla liquidazione delle somme come precettate e pignorate.

Pertanto, al fine di ottemperare alla Sentenza del Tribunale civile di Bari, Sezione Seconda, n. 4316 del 29 settembre 2014, resa esecutiva in data 9 ottobre 2014 si propone di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 152.934,86.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

TOTALE € 4.965,76

Generalità del creditore: Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza TAR Puglia – Sezione di Bari – Sezione terza n. 794 depositata in data 23 giugno 2016, per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 4.965,76 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a., C.A.P. e contributo unificato);

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, sede di Bari, Sezione terza, con sentenza n. 794 del 23 giugno 2016 ha accolto il ricorso RG n. 251 del 2014 proposto da Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. c/ Regione Puglia, condannando quest'ultima “alla rifusione in favore dell'odierno ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 3.000,00 onnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima, nonché rifusione del contributo unificato”.

L'Avvocatura Regionale, con nota pec del 20 luglio 2016 ha trasmesso copia della Sentenza n. 794/2016, notificata alla Regione Puglia in data 18 luglio 2016 dall'avvocato Giuseppe Polignano, procuratore della



Metropolis – Cooperative Sociali a r.l., il quale, in calce alla medesima sentenza, ha quantificato le somme spettanti.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla sentenza n. 794/2016 del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, si propone di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 4.965,79.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4

TOTALE € 100.728,02

Generalità del creditore: INPS – ex INPDAP

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce, n. 520 depositata in data 12 marzo 2007, per liquidazione differenze di indennità di occupazione e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 90.053,00 per liquidazione sorte capitale a saldo ed € 7.675,02 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione del 2 giugno 2000, l'INPDAP proponeva ricorso nei confronti della USL LE/1 al fine di ottenere la declaratoria di sussistenza di un contratto di locazione incorso tra le parti, con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze canoni locativi.

Con Sentenza n. 520 del 12 marzo 2007, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto il diritto dell'INPDAP alla corresponsione della indennità di occupazione per l'immobile per cui era causa, determinandola sulla base di CTU, e provvedendo al suo aggiornamento indicizzato. Condannava così la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/1 al pagamento di € 65.662,35 oltre interessi legali e spese e competenze del giudizio.

Con deliberazione del DG in veste di Commissario Liquidatore del 17 novembre 2008, la Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/1 ha provveduto a liquidare all'INPDAP la somma di € 65.662,35 nonché le spese legali riconosciute in sentenza, omettendo però di corrispondere gli interessi legali già maturati.

Nelle more, con decorrenza 1° gennaio 2012 l'INPDAP è stato soppresso con relativa attribuzione di tutte le funzioni all'INPS – Istituto nazionale di Previdenza Sociale, con conseguente successione di quest'ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso.

Con atto di precetto notificato in data 14 aprile 2016, il legale dell'INPS ha richiesto la liquidazione della differenza tra quanto riconosciuto in sentenza, maggiorato degli interessi, e quanto già corrisposto dalla Gestione Liquidatoria della cessata USL LE/1, imputando come per legge quel pagamento solo a titolo di interessi.

In ragione di ciò, l'INPS ha quindi richiesto la liquidazione della somma di € 62.702,93 a titolo di saldo della indennità di occupazione riconosciuta in sentenza, oltre ad € 4.650,00 a titolo di spese legali riconosciute in sentenza, maggiorate delle spese per l'azione monitoria.

Con nota prot AOO_024/8618 del 29 giugno 2016, l'Avvocatura Regionale ha poi trasmesso atto di pignoramento notificato in data 23 giugno 2016, con cui sono state pignorate presso la Tesoreria Regionale somme per complessivi € 100.728,02, comprensive della sorte capitale ingiunta e precettata, delle spese ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, oltre alle successive occorrenze come per legge.

Al fine di evitare la necessità di procedere, successivamente a tale riconoscimento di legittimità del debito, ad una nuova procedura per le differenze, si provvede a riconoscere la legittimità del debito in misura pari alla somma precettata aumentata della metà, così come pignorata presso il terzo Tesoreria regionale.

In sede di liquidazione, qualora tali somme dovessero rivelarsi eccedenti rispetto a quelle necessarie, provvederà al disimpegno sulle rispettive prenotazioni di impegno.

Occorre pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 520/2007, per la somma complessiva di € 100.728,02.



POSIZIONE DEBITORIA N. 5

TOTALE € 302.173,73

Generalità dei creditori: dott. Savino Cannone, avv. Massimo Navach – Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari, n. 6273 depositata in data 9 luglio 2014, per liquidazione compensi per l'attività di Commissario Liquidatore, interessi e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 228.113,07 per liquidazione compensi, € 67.502,80 per interessi, € 6.536,86 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.) in favore dell'avv. Massimo Navach anticipatario, € 21,000 per rimborso spese terzo pignorato Banco di Napoli S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Il debito fuori bilancio di cui al presente sdI riviene dal contenzioso n. 375/12/FO – Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Ricorso ex art.409 c.p.c. Dott. Savino Cannone c/Regione Puglia.

Il dott. Savino Cannone, quale ex Direttore Generale della ex USL BA/2 con sede a Barletta (incarico conferito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9889 del 30/12/94) ha presentato ricorso alla Regione per il riconoscimento di un ulteriore compenso per l'espletamento dell'attività di Commissario Liquidatore delle disciolte USL confluite nella stessa ex USL BA/2.

Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha tempestivamente relazionato all'Avvocatura sulle motivazioni della insussistenza del diritto al predetto compenso chiedendo per tali motivi la costituzione in giudizio della Regione.

Tuttavia con sentenza n. 6273/2014, il Giudice del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro –ha riconosciuto in favore del dott. Savino Cannone il diritto al compenso per l'attività di Commissario Liquidatore, il cui ammontare è stato quantificato dal CTU appositamente nominato dallo stesso Tribunale per un totale di € 292.231,59= oltre alle spese di lite ed agli interessi come per legge.

Alla suddetta sentenza n. 6273/2014 ha fatto seguito l'Atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Bari in data 8/6/2015.

Con nota PEC del 4/4/2016 il Servizio Bilancio e Ragioneria ha trasmesso, ai fini della regolarizzazione contabile, la documentazione relativa al sospeso di tesoreria conseguente al provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria eseguito presso la Tesoreria Regionale per le somme pagate in favore del dott. Savino Cannone per un totale pari ad € 302.173,73.

Occorre pertanto provvedere in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. n. 118/201.

Si procede pertanto alla regolarizzazione dei provvisori di pagamento n. 819 per € 295.615,87 liquidati in favore del dott. Savino Cannone, n. 820 per € 5.506,46 liquidati in favore dell'avv. Massimo Navach, n. 821 per € 1.030,40 liquidati in favore dell'avv. Massimo Navach, e n. 822 per € 21,00 liquidati in favore del Banco di Napoli Spa, per complessivi € 302.173,73.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6

TOTALE € 358.473,18

Generalità dei creditori: sig. Lacarpia Vito– Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari – Sezione stralcio di Altamura, n. 2209 depositata in data 14 maggio 2015, per risarcimento danni e rimborso spese e competenze del giudizio.



Importo del debito fuori bilancio: € 352.315,09 per sorte capitale, € 6.137,09 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.), € 21,00 per rimborso spese terzo pignorato Banco di Napoli S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato nel 2002, i sigg.ri Lacarpia – Pappalardo hanno chiamato in giudizio i medici responsabili, la compagnia di assicurazione in manleva, la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/3 e questa amministrazione per sentir accertare e dichiarare il loro diritto al risarcimento del danno, in proprio ed in qualità di esercenti la patria potestà sui due figli minori, derivante da una serie di episodi di malasanità intervenuti in seguito al parto ed ai primi momenti di vita dei bambini nel 1995.

In particolare, a seguito di CTU medico legale depositata nel corso del giudizio di primo grado, è stata riconosciuta una lesione dell'integrità psico – fisica con conseguente danno biologico pari al 93-95% per uno dei figli e al 63-65% per l'altro, oltre ad un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale in favore dei genitori.

Con sentenza n. 2209 del 2015, il Tribunale di Bari - Sezione stralcio di Altamura, ha condannato tutte le parti intervenute, ivi compresa la compagnia di assicurazione nei limiti del massimale, alla rifusione di tutti i danni, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese e competenze del giudizio.

La pronuncia di primo grado è quindi stata appellata, e contestualmente si è provveduto a chiederne la sospensione dell'efficacia.

Con nota prot. AOO_024/6098 del 24 novembre 2015 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi con cui i coniugi Lacarpia – Pappalardo hanno chiesto la liquidazione di quanto riconosciuto in sentenza, per complessivi € 6.839.371,89.

In ragione della proposizione dell'appello, ed a seguito dell'opposizione all'esecuzione della sentenza, il Giudice con ordinanza del 9 luglio 2016 ha sospeso l'esecuzione della sentenza limitatamente ai 5/5 della somma precettata.

Con ordinanza emessa nella stessa data, il Giudice dell'Esecuzione, in relazione al pignoramento presso terzi, ha disposto l'assegnazione delle somme per complessivi € 900.813,91, sospendendo la procedura per il residuo ammontare.

La quota liquidata da parte del terzo pignorato Banco di Napoli, Tesoreria Regionale, è pari complessivamente ad € 358.473,18.


Tali somme sono già state corrisposte ai creditori, a seguito di emissione di provvisori di uscita nn 1702 e 1703 del 1 agosto 2016, e devono pertanto essere regolarizzati.

Si procede pertanto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione stralcio di Altamura – n. 2209 del 2015 per complessivi € 358.437,18.

Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)



Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)




Il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute
(Giovanni Gorgoni)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Corte d'Appello di Bari – Sezione Seconda – n. 1404 depositata in data 21 giugno 2013. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 4.988,02;
2. Sentenza Tribunale di Bari n. 4316 depositata in data 29 settembre 2014. Liquidazione somme per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 152.934,86;
3. Sentenza TAR Puglia – sede di Bari - n. 794 depositata in data 23 giugno 2106. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 4.965,76;
4. Sentenza Tribunale di Lecce, n. 720 depositata in data 12 marzo 2007. Liquidazione somme per sorte capitale e spese e competenze del giudizio per complessivi € 100.728,02;
5. Sentenza Tribunale di Bari, n. 6273 depositata in data 9 luglio 2014. Liquidazione somme per sorte capitale, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 302.173,73;
6. Sentenza Tribunale di Bari – Sezione stralcio di Altamura – n. 2209 depositata in data 14 maggio 2015. Liquidazione somme per sorte capitale e spese e competenze del giudizio per complessivi € 358.473,18.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1315 – codice UE 08 - CRA 66.03 - “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per € 106.982,06.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per € 143.800,35.

Missione 13 - Programma 4 – Piano dei Conti Finanziario 2.4.16.03. - Capitolo 771102 – codice UE 08 - CRA 61.06 - “Ripiano disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato (LL.RR. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, art. 4). Trasferimento INPDAP” per € 673.481,16.”

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

